

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Edizione 2 - ID SIGEF 1490

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.protezionecivile.gov.it.

III° tranche chiarimenti

1) Domanda

In riferimento alla domanda n.3 della II tranche di chiarimenti, si prega di chiarire se il valore massimo di capacità produttiva Ki sarà pari al valore più basso tra quelli risultanti dall'applicazione delle due formule relative alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile.

Si prega di confermare quindi che, nel caso in cui il valore risultante dalla formula relativa alla categoria scorporabile sia più basso rispetto a quello relativo alla categoria prevalente, Ki sarà pari al valore relativo alla categoria scorporabile.

Risposta

Secondo quanto già chiarito al quesito n.3 della II Tranche di chiarimenti si conferma che il valore massimo di capacità produttiva Ki che il concorrente potrà offrire in sede di offerta sarà pari al valore più basso tra quelli risultanti dall'applicazione delle formule per le diverse categorie di SOA possedute.

In particolare con riferimento al quesito posto, nel caso in cui il valore Ki risultante dalla formula relativa alla categoria scorporabile sia più basso rispetto a quello relativo alla categoria prevalente, il concorrente potrà offrire al massimo un Ki pari al valore relativo alla categoria scorporabile.

2) Domanda

In merito alla superficie utile netta di 40mq, 60mq e 80 mq, previste da bando per le diverse soluzioni abitative, è possibile offrire superficie utile in più e se sì entro quale limite, oppure il limite del +/- 3% indicata nella scheda n.3 " Fruibilità" è tassativa?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si specifica che non sarà possibile offrire una superficie netta delle SAE superiore rispetto a quella prevista nella documentazione di gara per le tre categorie dimensionali (40mq - 60mq- 80mq) fatta ovviamente salva la tolleranza ammessa del. $\pm 3\%$ che, pertanto, è da intendersi come tassativa.

3) Domanda

In caso di partecipazione come ATI costituenda, l'impresa mandataria dovrà essere quella che eseguirà la prestazione in misura maggioritaria o quella in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente con classifica maggiore?

Risposta

Si chiarisce che, nell'ipotesi di partecipazione in forma associata, al fine del soddisfacimento del requisito di cui al punto al punto III.2.3), lettera a) del Bando di gara (certificazioni SOA), la regola di cui al paragrafo 4.2 del capitolato d'oneri secondo cui "*l'impresa mandataria dovrà possedere il (...) requisito in misura maggioritaria in senso relativo*" trova applicazione esclusivamente per il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara e non per il requisito di cui al punto III.2.3, lett. a) (certificazioni SOA.) In quest'ultimo caso si ribadisce tuttavia, così come espressamente previsto dal Capitolato d'oneri, che l'attività oggetto di qualsivoglia certificazione potrà esser svolta unicamente da imprese facenti parte del concorrente riunito in possesso della certificazione stessa (indipendentemente dal ruolo assunto all'interno dello stesso)

4) Domanda

La relazione tecnica di cui all'art.28 della legge 09.01.91 n.10 dovrà essere redatta anche nel rispetto del DLgs 2011/28 o solo secondo il DLgs 29/12/2006 n.311 e del DPR 59/2009 da voi indicati a pag. 13 dell'All. 2 Offerta Tecnica?

Risposta

La relazione tecnica di cui all'art.28 della legge 09.01.91 n.10 dovrà essere redatta nel rispetto del D.Lgs. 29/12/2006 n.311 e del DPR 59/2009 e ss.m.i.

5) Domanda

Ipotizzando un costituendo R.T.I. tra le seguenti società:

Società "A" con SOA	OG1	class. V
	OG3	class. III
	OG11	class. II
	OS18A	class. VI
	OS32	class. II
Società "B" con SOA	OG1	class. V
	OG11	class. III
	OS18A	class. V
	OS19	class. III
Società "C" con SOA	OG1	class. IV
	OS8	class. V

Si richiede:

- può la società "A" essere la mandataria del costituendo R.T.I.
- qual è la capacità produttiva del costituendo R.T.I.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, premesso che non sussiste alcun vincolo nella scelta dell'impresa mandataria ad esclusione del possesso del requisito di natura economico-finanziaria in misura maggioritaria in senso relativo (si veda risposta al quesito n. 3), si specifica che nell'ipotesi prospettata la società "A" potrà essere la mandataria del costituendo RTI a condizione che sia soddisfatta la condizione sopra prospettata (possesso del requisito economico-finanziario in misura maggioritaria). Resta tuttavia inteso, come già specificato al precedente quesito n.3, che l'attività oggetto della certificazione SOA potrà esser svolta unicamente da imprese (aventi qualsivoglia ruolo all'interno del RTI) in possesso della certificazione stessa.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che il valore della capacità produttiva K_i adeguato alle classifiche di attestazioni SOA possedute dal costituendo RTI sarà determinato dalla somma delle attestazioni possedute dalle singole società componenti il RTI stesso.

Una volta individuate le classifiche di attestazione del costituendo RTI andranno applicate le formule ricavate da quella indicata a pg. 17 del Capitolato d'Oneri ($I = 0,5 \times K_i \times 1.100 \text{ €/mq} \times 60\text{mq}$) ponendo come incognita il valore della capacità produttiva secondo il procedimento di seguito illustrato.

- per la Categoria Prevalente (SOA OG1):

IMPRESA	CATEGORIA SOA	CLASSIFICA SOA	IMPORTO
Società "A"	OG1	V	€ 5.165.000,00 +
Società "B"	OG1	V	€ 5.165.000,00 +
Società "C"	OG1	IV	€ 2.582.000,00 =
Totale			€ 12.912.000,00

Un importo complessivo pari a € 12.912.000,00 corrisponde per il costituendo RTI ad una classifica VI di attestazione SOA OG1, pertanto

$$K_i = \frac{\text{Importo corrispondente alla SOA OG1 classifica VI}}{0,5 * 1.100 \text{ €/mq} * 60 \text{ mq} * 0,8}$$

- per le Categorie Scorporabili (SOA OG11):

IMPRESA	CATEGORIA SOA	CLASSIFICA SOA	IMPORTO
Società "A"	OG11	II	€ 516.000,00 +
Società "B"	OG11	III	€ 1.033.000,00 +
Società "C"	-	-	€ 0,00 =
Totale			€ 1.549.000,00

Un importo complessivo pari a € 1.549.000,00 corrisponde per il costituendo RTI ad una classifica III Bis di attestazione SOA OG11, pertanto

$$K_i = \frac{\text{Importo corrispondente alla SOA OG11 classifica III bis}}{0,5 * 1.100 \text{ €/mq} * 60 \text{ mq} * 0,2}$$

In caso le imprese concorrenti siano in possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 andrà applicato per ciascuna categoria il medesimo procedimento illustrato per la categoria OG11.

N.B.: Il valore massimo di capacità produttiva K_i che il costituendo RTI potrà offrire in sede di offerta, dipenderà quindi dalle classifiche delle attestazioni SOA concretamente possedute dalle singole società componenti, e sarà pari al valore più basso tra quelli risultanti dall'applicazione delle formule sopra indicate.

6) Domanda

AVVALIMENTO:

La scrivente società, ai sensi di quanto previsto nel bando di gara, possiede autonomamente i requisiti minimi previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi. Considerata però l'indeterminatezza, l'eventuale estensione geografica dell'intervento e la molteplicità delle capacità richieste, al fine di aumentare la propria capacità organizzativa, e far fronte in maniera compiutamente più adeguata ad ogni eventuale situazione di emergenza, intenderebbe avvalersi della CAPACITA' ORGANIZZATIVA (intesa complessivamente in termini di sedi, mezzi e personale) che potrebbe essere messa a disposizione, in caso di carenza, dalla propria controllante società, titolare del maggioranza assoluta delle azioni della scrivente. A tal riguardo, infatti, il bando di gara non prevede una CAPACITA' ORGANIZZATIVA MINIMA e pertanto il ricorso all'avvalimento in tali termini non integrerebbe un requisito formale espressamente previsto dal bando di gara quanto un requisito sostanziale implicito nel CAPITOLATO D'ONERI e nel CAPITOLATO TECNICO o, più generalmente, nelle peculiarità specifiche dell'appalto di che trattasi. Alla luce di quanto precede, considerata l'atipicità dell'accordo quadro di cui in oggetto, si chiede:

a) se sia ammesso il ricorso all'AVVALIMENTO ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei termini prospettati (avvalimento capacità organizzativa in termini di sedi, personale e mezzi);

b) in caso positivo, come ci si deve regolare relativamente ai Fac-simili predisposti dalla stazione appaltante che prevedono, in tal caso, l'indicazione specifica dei requisiti previsti dal bando di gara di cui ci si avvale;

c) in caso negativo, di confermare che i predetti mezzi, risorse e sedi, in quanto appartenenti alla controllante, possano essere utilizzati dal concorrente a prescindere dai vincoli legati al subappalto. A sostegno di tale conclusione deporrebbe l'impossibilità di qualificare i suddetti subcontratti come subappalto, considerata la possibilità per la scrivente di avvalersi della rete di distribuzione della controllante sulla base di accordi pregressi e a prescindere, dunque, dalla specifica procedura selettiva, venendo quindi meno il nesso di derivazione delle prestazioni svolte dalla controllante rispetto a quelle eventualmente appaltate alla scrivente.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a) si chiarisce che, essendo l'avvalimento di cui all'art 49 del D. Lgs. 163/2006 un istituto previsto dal legislatore al fine di consentire a concorrenti sprovvisti di un requisito di partecipazione di poter soddisfare tale requisito di cui il concorrente risulta carente mediante apposito accordo con un altro operatore economico di messa a disposizione del requisito stesso, ed essendo specificato nelle premesse del quesito che nell' ipotesi di specie il concorrente possiede autonomamente tutti i requisiti di partecipazione (sia di natura tecnica che economica), il ricorso all'avvalimento non è ammissibile nella fattispecie prospettata. In tal caso infatti il concorrente risulta già in possesso di tutti i requisiti sia di natura tecnica che economica, rendendo ultroneo il ricorso ad un soggetto terzo per il soddisfacimento degli stessi. Di conseguenza non dovrà esser predisposto da parte del concorrente alcun fac-simile di cui al quesito sub b). Con riferimento al quesito sub c), nel ribadire che l'avvalimento opera esclusivamente in sede di selezione dei requisiti minimi dei concorrenti, si precisa che il ricorso a soggetti terzi (ivi incluse società controllate) in sede di esecuzione contrattuale è consentito esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7) Domanda

SOA E CAPACITA' PRODUTTIVA:

Il bando prevede che il requisito relativo alla categoria prevalente venga riferito alla categoria specializzata relativa al materiale della struttura portante offerta o in alternativa alla categoria generale OG1. L'utilizzo della categoria speciale (OS) o di quella generale (OG), però determinano una differente capacità produttiva k, poiché la scrivente possiede entrambe le categorie con classifiche differenti. A tal proposito, pertanto, si richiede:

- a) ai fini della valutazione della capacità produttiva offerta rispetto al possesso di idonea qualificazione SOA, quale riferimento prenderà l'amministrazione nel caso in cui un concorrente possieda entrambe le categorie con classifiche differenti? In altre parole l'azienda in possesso della categoria generale OG1 con classifica superiore alla corrispondente categoria speciale OS verrà valutata sulla base della maggiore qualificazione OG1 o della OS?
- b) Sempre in tale ambito, le vigenti normative relative ai lavori pubblici abilitano il concorrente a partecipare nei limiti della propria categoria incrementata del 20%. A tal proposito Codesta Spett.le Amministrazione valuterà la congruità della capacità produttiva offerta in base all'importo delle singole categorie aumentato secondo le vigenti disposizioni di legge o si limiterà al valore "nominale" della categoria stessa indicato nella SOA?

Risposta

Con riferimento al primo quesito si specifica che ai fini dell'attestazione del requisito relativo alla capacità tecnica per la categoria prevalente, sarà sufficiente presentare una sola attestazione SOA tra quella della categoria specializzata relativa al materiale della struttura portante offerta e quella della categoria generale OG1 anche laddove il concorrente le possedesse entrambe. Sarà pertanto onere del concorrente individuare la tipologia di attestazione da presentare in relazione alle proprie specifiche valutazioni di opportunità.

Resta comunque inteso che in caso il concorrente presentasse entrambe le SOA la stazione appaltante, ai fini della verifica di congruità della capacità produttiva offerta, prenderà in considerazione quella con classifica superiore.

Con riferimento al secondo quesito si conferma che la verifica di congruità della capacità produttiva offerta verrà effettuata sulla base del valore "nominale" delle classifiche SOA possedute. La regola dell'incremento del quinto di cui all'art.61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, trattandosi di un appalto di servizi, troverà

applicazione in sede di esecuzione nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente in ambito di servizi e forniture, così come espressamente richiamato nella documentazione di gara.

8) Domanda

IMPORTO DELL'OFFERTA ECONOMICA:

Premesso che il prezzo a base d'asta è di € 1.100,00 al mq IVA ESCLUSA e che gli importi riportati nel lex specialis di gara vengono sempre considerati IVA ESCLUSA, con riferimento al fac-simile predisposto dall'amministrazione il prezzo offerto NON PREVEDE ALCUNA INDICAZIONE CIRCA L'IVA.

Si richiede pertanto di confermare che:

nell'offerta economica redatta secondo il fac-simile predisposto dell'amministrazione, il prezzo offerto al metro quadro deve intendersi IVA ESCLUSA.

Risposta

Si conferma che come specificato al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri il prezzo posto a base d'asta per mq di superficie netta delle S.A.E. è pari a Euro = 1.100 IVA esclusa, pertanto anche il fac-simile dell'Allegato 3 - Offerta Economica andrà compilato intendendo il prezzo offerto al metro quadro IVA esclusa.

9) Domanda

FIRMA DELL'OFFERTA TECNICA:

La documentazione di gara riporta (in molteplici punti) di far firmare (o comunque siglare in ogni pagina) tutta l'offerta tecnica (dichiarazione di offerta tecnica e relazione tecnica) dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Prevede poi, testualmente, che tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati dai relativi professionisti abilitati. Essendo gli elaborati tecnici parte integrante della relazione tecnica, e quindi dell'offerta tecnica, sebbene possa sembrare banale, si richiede se:

gli elaborati tecnici, facenti parte della relazione tecnica, dovranno essere controfirmati anche dal legale rappresentante o se gli stessi, invece, dovranno riportare solamente le firme dei relativi professionisti abilitati.

Risposta

Si conferma che anche tutti gli elaborati tecnici facenti parte della relazione tecnica, dovranno riportare oltre alla firma dei relativi professionisti abilitati anche la sigla del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

10) Domanda

TERMINI DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SUBAPPALTO:

Ai fini della partecipazione a gara non sono richiesti requisiti preliminari circa la progettazione e pertanto il concorrente è abilitato a partecipare singolarmente dichiarando di voler subappaltare i suddetti servizi.

La documentazione di gara, poi, riporta più volte i termini per l'espletamento dei servizi di progettazione (rif. paragrafo 5.2.4- 5.2.5. e 5.2.6. del C.T. pag16 e 17 e paragrafo 5.3.1 pag 20 del C.T; Appendice I - Modello Ordine di Fornitura).

Se consideriamo il riferimento normativo di cui all'art. 118 comma 2 - punto 2) del D.Lgs. 163/2006 è previsto che il concorrente debba presentare il contratto di subappalto con almeno 20 gg di anticipo rispetto all'esercizio dell'attività subappaltata.

Se ci riferiamo pertanto alla progettazione del layout dell'insediamento, previsto entro 5 gg dalla firma del verbale di consegna delle aree di insediamento e considerando che tale verbale, per espressa previsione capitolare (rif. punto 5.3.1 pag 20 del Capitolato Tecnico), possa essere anche contestuale alla firma dell'ODF, nel caso in cui una azienda si sia riservata di subappaltare tale progettazione, sicuramente non verrà rispettato il termine di cui all' art. 118, comma 2.

Se consideriamo poi che il subappalto, indipendentemente da tutto, verrà richiesto nell'ODF (vedi fac-simile) e che pertanto sarà soggetto alla presentazione di tutti i documenti di rito e dovrà, soprattutto, essere soggetto all'approvazione scritta da parte della stazione appaltante, potrebbe capitare che i termini della progettazione non siano rispettati per mancanza di approvazione del subappalto.

Alla luce di quanto precede si richiede di confermare:

- a) che, relativamente ai termini previsti per l'esecuzione dei servizi di progettazione, non si terrà conto della previsione normativa di cui all'art. 118 comma 2 punto 2;
- b) che, relativamente ai termini previsti per l'esecuzione dei servizi di progettazione, nel caso tali servizi siano oggetto di subappalto, gli stessi decorreranno comunque dall'eventuale maggior termine determinato dall'approvazione del subappalto da parte della stazione appaltante.

Risposta

L'art 118, comma 12, del D. lgs. 163/2006 stabilisce che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di subappalto, *"le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come affidate in subappalto: l'affidamento di attività specifiche affidate a lavoratori autonomi; (...)"*. Ai fini pertanto del quesito in oggetto, l'attività di progettazione, ove ricorrano i presupposti previsti dalla sopra richiamata disposizione, non ricadrà nell'ambito di applicazione dell'art. 118, e quindi non potrà formare oggetto di subappalto, e conseguentemente non sarà soggetta alle relative autorizzazioni e alle tempistiche previste dall'art. 118, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. Resta inteso, per contro, che ove l'eccezione di cui sopra non risulti applicabile, il subappalto delle attività oggetto del quesito ricadranno nell'ambito di applicazione dei termini imperativi previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 118, comma 2, del D. lgs. 163/2006, e che in ogni caso il rispetto di tali termini, essenziali considerato l'oggetto dell'appalto, non potrà comportare alcuno slittamento nelle tempistiche previste, per ciascuna attività, dalla documentazione di gara.

11) Domanda

ONERI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA:

Con riferimento all'ODF (pag. 20 del C.T. ed Appendice I) è previsto che il fornitore debba individuare gli "oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere" e che tali costi debbano essere computati e presentati dal fornitore insieme alla presentazione dei progetti esecutivi. Essendo l'emissione dell'ODF antecedente alla presentazione dei suddetti progetti, ma avendo (ai fini dell'individuazione dell'importo totale dell'ODF stesso) come componente anche "gli oneri della salute e sicurezza" (vedi appendice I - ODF) significa che l'ODF (relativamente all'importo complessivo) risulta essere, al momento della sua emissione, incompleto per definizione.

Ci permettiamo di ricordare che sull'importo globale dell'ODF dovrà essere stipulata la polizza definitiva per appalto specifico. Alla luce di quanto precede si richiede:

di avere chiarimenti sulla composizione complessiva dell'importo dell'ODF con particolare riferimento agli oneri della sicurezza e la salute del cantiere che concorrono a determinare il valore complessivo dell'ODF ma la cui quantificazione risulta essere a carico dell'aggiudicatario con presentazione posticipata rispetto all'emissione dell'ODF stesso.

Risposta

Con riferimento al quesito posto si specifica che l'art.14 dello Schema di Accordo Quadro (Allegato 4 al Capitolato d'Oneri) prevede che la cauzione definitiva debba essere corrisposta dal Fornitore in caso di affidamento di un Appalto Specifico *"prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o entro il diverso termine stabilito dall'Amministrazione"*.

Pertanto qualora l'Amministrazione individui quale termine per la consegna della suddetta cauzione definitiva una data coincidente o successiva alla consegna del progetto esecutivo, la stessa potrà riferirsi all'importo globale dell'Ordinativo comprensivo oneri della sicurezza e la salute del cantiere; qualora invece il termine fissato fosse antecedente rispetto alla consegna del progetto esecutivo, la cauzione definitiva già prodotta andrà successivamente integrata per gli importi relativi degli oneri della sicurezza e la salute del cantiere.

12) Domanda

ALLEGATO 2 Offerta Tecnica

b) PROGETTO TECNICO DELLA S.A.E.

b.1.5) Ulteriori documenti di progetto:

- piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e quadro di incidenza della manodopera.

Si richiede se: il PSC debba essere redatto ipotizzando un appalto specifico con un conseguente importo lavori, permettendo il calcolo degli uomini/giorno, dell'importo della sicurezza, ecco, oppure si dovranno omettere, lasciando in bianco, i dati specifici dell'appalto, integrando lo stesso PSC in fase di Esecuzione con i dati certi.

- cronoprogramma relativo all'esecuzione del progetto.

Si richiede se: il cronoprogramma dovrà riportare le tempistiche delle principali fasi realizzative di un solo modulo da mq 40 fino alla consegna "chiavi in mano" oppure indicare una quantità ipotetica per un eventuale appalto.

Risposta

Con riferimento al primo quesito si specifica che, poiché la presenza nella documentazione contenuta nella busta B di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica (con riferimento sia all'elemento prezzo, sia all'elemento capacità produttiva) costituisce causa di esclusione dalla gara, nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e quadro di incidenza della manodopera, dovranno essere omessi i dati economici relativi all'appalto specifico lasciando in bianco i relativi campi.

Con riferimento al secondo quesito si conferma che il cronoprogramma relativo all'esecuzione del progetto, dovrà essere riferito alla realizzazione di un singolo modulo da 40mq.

13) Domanda

In caso di partecipazione come ATI costituenda, l'impresa mandataria dovrà essere quella in grado di offrire la capacità produttiva maggiore, derivante dall'applicazione delle formule indicate nel Capitolato d'Oneri e nella risposta alla domanda n.3 della II Tranche di chiarimenti o quella in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente con classifica maggiore?

Risposta

Si specifica che come indicato anche nella risposta al quesito n.3 e al quesito n.5 l'impresa mandataria dovrà essere quella che possiede il requisito di capacità economica di cui al punto III.2.2), lettere a1), a2) e a3), del Bando di gara in misura maggioritaria in senso relativo.

Il requisito di capacità tecnica relativo alle certificazioni SOA indicate al punto al punto III.2.3), lettera a) del Bando di gara non ha rilevanza ai fini dell'individuazione della mandataria fermo restando che, in caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006, l'attività oggetto della certificazione potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della certificazione stessa.

14) Domanda

In caso di partecipazione come ATI costituenda, l'impresa mandataria dovrà essere quella in grado di offrire la capacità produttiva maggiore o quella in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente con classifica maggiore?

Risposta

Si veda la risposta al quesito n.13.

15) Domanda

Vorrei segnalare che il CIG 5681176EBB non risulta gestito dal sistema AVCPASS, (per la creazione del PASSOE) mentre è attivo per effettuare il pagamento del contributo. All'assistenza di AVCPASS hanno verificato il CIG suddetto e hanno confermato che è stato escluso dal controllo requisiti; occorre un intervento da parte Vostra per sbloccare/correggere la posizione, di questo, come degli altri CIG comunicati in rettifica.

Risposta

I CIG indicati nella documentazione di gara sono corretti, in quanto richiesti e rilasciati con le modalità previste.

Con riferimento all'AVCPass, si conferma quanto previsto nella disciplina di gara per cui *"In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, la Consip si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.*

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Consip provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura".

Stante quanto sopra rappresentato, si comunica che la Consip, per la procedura in argomento, effettuerà la verifica sul possesso dei requisiti con le modalità tradizionali.

Direzione Sourcing
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)